

BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA - I° SEMESTRE 2012

Il Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 22 ottobre 2008, prevede interventi economici straordinari che vengono assegnati agli iscritti, ai pensionati, ai superstiti degli iscritti ovvero ai superstiti dei pensionati.

L'Ente ha previsto per l'anno in corso lo stanziamento dell'importo di € 200.000 suddiviso in due scaglioni semestrali di € 100.000. L'importo del primo scaglione è ripartito tra le diverse categorie di trattamento di assistenza secondo i seguenti importi:

- rette di ammissione in case di riposo: € 20.000
- spese per assistenza domiciliare: € 20.000
- assegno di studio: € 13.000
- spese funerarie: € 17.000
- provvidenze straordinarie: € 30.000

La disponibilità eventualmente non utilizzata del primo scaglione semestrale confluisce in quella del secondo.

CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

I sussidi per i trattamenti di assistenza sono a carattere straordinario e vengono concessi con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

Non hanno diritto ad alcun sussidio i soggetti che versano il solo contributo integrativo e coloro che abbiano richiesto la restituzione del montante.

Nello stesso esercizio finanziario i trattamenti di assistenza di cui al presente bando possono essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, e non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per l'assegno di studio e per le spese funerarie.

Prima di procedere all'istruzione della pratica l'Ente accerterà la regolarità della posizione contributiva dell'iscritto o pensionato fino all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Gli interessati dovranno presentare all'Epap - Via Vicenza,7 00185 Roma - una domanda in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono specificati i motivi della richiesta dei singoli sussidi, secondo le modalità individuate nel bando.

PROCEDIMENTO E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

L'Ente valuta l'idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all'interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.

Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione approva le rispettive graduatorie:

- entro il mese di luglio per le domande pervenute fino al 31 maggio;
- entro il mese di dicembre per le domande pervenute dal 1 giugno al 30 novembre.

Le graduatorie saranno definite sulla base dei seguenti criteri:

a) reddito del nucleo familiare dichiarato per l'anno precedente la presentazione della domanda.

Nel caso in cui l'iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest'ultimo;

b) numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;

c) tipologia e gravità dell'evento causa della richiesta;

d) risultati scolastici, nel caso di assegni di studio.

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità, il sussidio verrà ripartito in parti uguali tra gli interessati.

Entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie e sulla base delle graduatorie stesse, il CdA delibera i nominativi degli assegnatari e l'importo del trattamento assistenziale a ciascuno assegnato. Comunque, entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'Ente dà notizia dell'esito del procedimento a tutti gli interessati.

In ogni caso sarà rispettata la privacy.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, il CdA può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

NORME FINALI

1. Tutti i sussidi economici erogati per prestazioni continuative (ricovero in casa di cura, assistenza domiciliare, interventi urgenti per malattia) cessano entro il 31 dicembre e non sono cumulabili ovvero reversibili;
2. Gli eventuali aventi diritto che per esaurimento del corrispondente fondo di categoria non ricevono il sussidio nel primo semestre sono posizionati nella successiva graduatoria semestrale;
3. Il CdA, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte per ciascuna categoria di sussidio, può destinare eventuali disponibilità non utilizzate da una categoria all'altra.



CASE DI RIPOSO

Rientra tra i trattamenti di assistenza il sussidio per concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private:

1. per anziani;
2. per malati cronici e/o lungodegenti;
3. per diversamente abili.

REQUISITI

Possono beneficiare del sussidio:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;
- i supersiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Il sussidio viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute per ospitalità presso case di riposo per anziani, o per malati cronici e/o lungodegenti o diversamente abili.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o altre entità private.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio è concesso nella misura annuale massima di € 13.634 per i ricoverati autosufficienti. L'importo è elevato fino a un massimo di € 27.268 per i ricoverati non autosufficienti. In ambedue i casi il rimborso dell'Epap non potrà essere superiore al 75% della spesa effettivamente sostenuta, al netto dei contributi o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati. Il rimborso sarà eseguito su presentazione della documentazione comprovante l'entità delle spese effettivamente sostenute nel mese successivo a quello al quale la documentazione si riferisce. Il sussidio per il soggiorno non è compatibile con il sussidio per le spese di assistenza domiciliare.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il modulo allegato, entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:



- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- documentazione fiscale rilasciata dalla Casa di Riposo attestante le spese di ricovero;
- documentazione dei contributi o rimborsi eventualmente ottenuti da altri enti pubblici o privati ovvero auto dichiarazione dell'inesistenza dei suddetti contributi, effettuata con il modello allegato;
- documentazione della struttura comprovante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività come Casa di riposo;
- certificazione medica da cui risulti lo stato di autosufficienza o non autosufficienza del ricoverato.

VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alla verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il sussidio di assistenza domiciliare ha carattere integrativo e straordinario. L'Epap lo corrisponde ai soggetti sotto indicati a titolo di contributo sulle spese effettivamente sostenute per la riconosciuta necessità di assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo e di carattere permanente.

REQUISITI

Possono beneficiare del sussidio di assistenza domiciliare:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;
- i supersiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Il sussidio viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute per l'assistenza domiciliare prestata a seguito di patologia od infortunio che abbia colpito i soggetti stessi o i componenti del nucleo familiare così come risultano dallo stato di famiglia.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

.

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'importo del contributo erogato non potrà essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute, al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati. Il sussidio è corrisposto posticipatamente in un'unica soluzione su presentazione della documentazione comprovante l'entità delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dalla certificazione medica attestante la necessità di assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo e di carattere permanente.

Il sussidio per spese di assistenza domiciliare non è compatibile con il sussidio per il soggiorno presso case di cura.



Il sussidio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed è revocabile a seguito di controlli o verifiche.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il modulo allegato, entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- documentazione dei contributi o rimborsi eventualmente ottenuti a altri enti pubblici o privati ovvero auto dichiarazione dell'inesistenza dei suddetti contributi, effettuata con il modello allegato;
- certificazione medica da cui risultino i motivi e la durata dei requisiti che danno luogo al riconoscimento del relativo sussidio.

ACCERTAMENTO MEDICO E REVOCA DEL SUSSIDIO

L'EPAP si riserva di accertare le condizioni di salute che legittimano la concessione del sussidio; l'accertamento è effettuato con visita medica da parte della Commissione medica preposta all'accertamento dell'invalidità presso l'Asl di competenza del beneficiario del sussidio.

La revoca del sussidio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione (su proposta della Commissione medica) e decorre dal mese successivo alla data della delibera che ha determinato la revoca stessa.

Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto da tre medici nominati uno dall'Epap, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale dove risiede l'iscritto. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico dell'iscritto ricorrente e per metà a carico dell'Epap.

Coloro ai quali, a seguito di accertamento medico, sia stato revocato il sussidio ovvero sia stata rigettata la domanda di concessione, possono presentare, in occasione del bando successivo, una nuova domanda di ammissione al trattamento, corredata dalla documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.



ASSEGNI DI STUDIO

L'assegno di studio è una prestazione straordinaria che l'Epap riconosce ai figli degli iscritti, in attività o pensionati, ovvero degli iscritti deceduti, già in attività o pensionati, per un comprovato disagio economico tale da pregiudicare il regolare proseguimento degli studi inerenti:

- l'ultimo anno della scuola media superiore;
- corsi universitari di laurea per la durata legale del corso stesso.

REQUISITI

Fermo restando il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione dei sussidi (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda), lo studente che versa in condizione di disagio deve essere figlio di professionista regolarmente iscritto o di titolare di pensione erogata dall'EPAP, ed in regola con i versamenti dei contributi, ovvero deve aver titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità.

Gli studenti devono non essere stati ripetenti nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno od essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio di facoltà relativamente la corso di studi universitario.

Il beneficiario non deve inoltre essere assegnatario di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l'iscrizione ad altro corso di laurea.

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i seguenti importi:

- €910 per chi ha frequentato l'ultimo anno della scuola media superiore
- €2274 per l'anno accademico per cui si richiede l'assegno

L'assegno di studio può essere erogato una sola volta per ogni anno scolastico/accademico.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento secondo il modulo allegato, entro sei mesi dal termine dell'anno scolastico o accademico per il quale si chiede l'assegno.

La domanda deve essere sottoscritta dall'iscritto o dal pensionato ovvero, nel caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, dallo studente maggiorenne o, per gli studenti minorenni, da chi esercita la patria potestà o la tutela del minore.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;



- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante:
- per le scuole medie superiori, la qualifica di studente non ripetente nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno;
- per l'Università, per l'anno accademico per cui si richiede l'assegno, la data di immatricolazione, gli esami previsti dal piano di studi per lo stesso anno accademico, la data in cui sono stati sostenuti i detti esami.

VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alla verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.

SUSSIDI PER SPESE FUNERARIE

Rientra tra i trattamenti assistenziali il sussidio a titolo di concorso alle spese funerarie documentate.

REQUISITI

Possono beneficiare del sussidio:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;

in relazione a spese funerarie sostenute a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti parte del nucleo familiare;

- i superstiti dell'iscritto;
- i superstiti del pensionato;

in relazione a spese funerarie sostenute a seguito di decesso dell'iscritto o del pensionato.

Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio è erogato a titolo di concorso alle spese funerarie documentate effettivamente sostenute dall'iscritto, ovvero dal pensionato, o dal superstite nel caso di morte dell'iscritto o del pensionato.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Il sussidio è erogato fino ad massimo del 75% delle spese documentate sostenute e in ogni caso in misura non superiore ad € 3.638.

In caso di commorienza di componenti del nucleo familiare dell'iscritto o del pensionato, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle spese documentate, comunque in misura non superiore ad € 5.458.



DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento secondo il modulo allegato entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti e deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie. In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il sussidio può essere richiesto anche dai soggetti abilitati alla richiesta dei trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità ancorché tali trattamenti non siano stati ancora richiesti.

Nel casi di minorenni la domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia riferito alla data del decesso;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà di morte dell'iscritto o del pensionato o del familiare;
- documentazione delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del richiedente.



SUSSIDI PER EVENTI STRAORDINARI

L'Epap corrisponde a titolo di contributo sussidi a fronte di eventi straordinari che abbiano rilevante incidenza economica sul bilancio familiare.

REQUISITI

Possono beneficiare del sussidio per eventi straordinari:

- gli iscritti all'Epap;
- i pensionati dell' Epap;

che versino in una situazione di comprovato disagio economico dovuto a:

- eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed esponano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
- sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio accertato dalla struttura sanitaria pubblica.
- Possono altresì beneficiare del sussidio i superstiti dell'iscritto o del pensionato quando il decesso dell'iscritto o del pensionato abbia procurato situazione di grave difficoltà finanziaria ai componenti del nucleo familiare. Il sussidio è cumulabile con il sussidio per le spese funerarie. Resta fermo il requisito reddituale indicato nelle condizioni generali per l'erogazione (reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda).

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio può essere erogato nella misura non superiore al 75% delle spese documentate e comunque per un importo massimo di € 6.820.

Il sussidio non è cumulabile con altri sussidi, eccezion fatta per quello per le spese funerarie.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata in carta semplice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 180 giorni dall'insorgenza dei requisiti, secondo il modulo allegato.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- fotocopia dei documenti accertanti le spese sostenute;

- breve cronistoria atta a dimostrare lo stato di bisogno verificatosi;
- certificazione medica, se lo stato di bisogno è collegato a infortunio, malattia, ecc.;
- certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà di morte dell'iscritto o del pensionato.

